

CONTRATTO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO FABRIZIO DE ANDRÉ DI CASALGRANDE PER IL PERIODO 01 LUGLIO 2024 – 30 GIUGNO 2027

TRA

Dott. Soncini Alberto, nato a _____, il _____, C.F. _____, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CASALGRANDE (RE), codice fiscale e partita IVA 00284720356, che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi in sostituzione del Responsabile del Settore Vita della Comunità, di seguito indicato come Comune;

E

Teatro Casalgrande Soc. Coop.va con sede in _____ n. _____,
_____ (____) CF _____ – P.IVA _____
qui legalmente rappresentata dal/dalla Sign./ra _____
nato/a a _____ (____) il _____;

PREMESSO che:

- il Comune di Casalgrande è proprietario del Teatro De André sito in Piazza Ruffilli 1 composto dai seguenti locali:

PIANO INTERRATO: depositi di varie misure;

PIANO TERRA: ingresso, biglietteria, guardaroba, servizi, bar, sala teatrale, palcoscenico, deposito, camerino per artisti con servizi;

PIANO PRIMO: due uffici, camerino per artisti con servizi;

PIANO SECONDO: centrale termica e appartamento custode.

Il tutto come meglio raffigurato nella planimetria allegata al contratto;

- a seguito di selezione pubblica per la concessione in uso del teatro Fabrizio De André per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2024, con possibilità di rinnovazione fino al 30 giugno 2027, per la realizzazione delle stagioni di prosa, opera lirica, musica classica, danza, teatro dialettale e per l'attività di spettacolo destinata a scuole, ragazzi e famiglie, la

concessione è stata aggiudicata a Teatro Casalgrande Soc. Coop con determinazione n.385/2019;

- in data 05/09/2019 al n. di rep. 10020 è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Casalgrande e la Cooperativa Teatro De André per la “CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO FABRIZIO DE ANDRÉ DI CASALGRANDE PER IL PERIODO 01 LUGLIO 2019 – 30 GIUGNO 2024”;

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 16/05/2024 veniva approvato il rinnovo del contratto per ulteriori anni 3 (tre) alle medesime condizioni economiche e contrattuali;

- con la Determinazione della Responsabile n. _____ veniva approvato lo schema di contratto

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del contratto,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale concede in uso al Teatro Casalgrande Soc. Coop, che accetta, il Teatro De André, situato in Piazza Ruffilli 1 a Casalgrande (RE) per la realizzazione delle stagioni di prosa, opera lirica, musica classica, danza, teatro dialettale e per l'attività di spettacolo destinata a scuole, ragazzi e famiglie.

La Ditta si impegna ad attivare, all'interno del Teatro De André, una programmazione con le seguenti attività:

- attività teatrale;
- attività musicale;
- opera lirica;
- attività di danza;
- attività artistico-culturali;
- attività per le scuole;

La Ditta si impegna inoltre a:

- utilizzare il Teatro in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia ed osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali;

- utilizzare Il Teatro De André per la propria attività di ricerca, produzione, formazione teatrale realizzando un programma di attività sulle basi delle linee progettuali elencate nel disciplinare;
- dovrà coordinare le proprie attività con quelle degli altri soggetti operanti in ambito culturale del territorio comunale;

ART. 2 - DURATA

Il contratto ha decorrenza nel periodo 01/07/2024 – 30/06/2027, senza possibilità di rinnovo.

ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE IN USO

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Casalgrande il corrispettivo del canone annuale per il periodo **01 luglio 2024 – 30 giugno 2027** quantificato in complessivi **€ 78.000** oltre IVA di legge, così suddiviso:

- **Per l'anno 2024** - (periodo 1 luglio 2024 – 31 dicembre 2024) **€ 13.000** oltre IVA di legge.
- **Per l'anno 2025** - (periodo 1 gennaio 2025- 31 dicembre 2025) **€ 26.000** oltre IVA di legge.
- **Per l'anno 2026** - (periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026) **€ 26.000** oltre IVA di legge.
- **Per l'anno 2027** - (periodo 1 gennaio 2027 – 30 giugno 2027) **€ 13.000** oltre IVA di legge.

Il canone potrà essere corrisposto in denaro o in equivalente utilizzo della sala teatrale da parte del Comune di Casalgrande, o mediante la collaborazione nella realizzazione di spettacoli propri dell'Ente, incluse la stagione teatrale con le scuole, le domenicali del teatro bambini, le iniziative e i progetti istituzionali.

ART. 4 - DESTINAZIONE D'USO DEL TEATRO FABRIZIO DE ANDRÈ

È dovere del Concessionario utilizzare e fare utilizzare il Teatro in modo corretto ed osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali.

Il Teatro Fabrizio De André è destinato allo svolgimento di pubblici spettacoli conformemente alle condizioni di agibilità e ad ogni altra manifestazione programmata con fini di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Il concessionario può concedere a terzi l'uso del Teatro.

È specifico obbligo per il Concessionario rendicontare annualmente al Comune di Casalgrande i canoni d'uso introitati per l'utilizzo del Teatro.

ART. 5 – GESTIONE

Il Concessionario cura nel teatro concesso in uso la relativa gestione artistica. La programmazione sarà preceduta da opportuni incontri preliminari pianificati con l'Assessore alla Cultura. La programmazione dovrà comunque comprendere la produzione di attività teatrali, aventi le caratteristiche generali di seguito meglio specificate:

- **Stagione di Prosa** da realizzarsi presso il Teatro Fabrizio De André . In particolare il Concessionario dovrà garantire la stagione teatrale di prosa annuale per ogni stagione teatrale (2024/2025, 2025/2026, 2026/2027);
- **attività teatrale dedicata** al teatro di ricerca, alle nuove tendenze della scena e della drammaturgia, all'incontro tra diversi linguaggi teatrali, ai giovani artisti delle scuole di teatro, al teatro-danza per ogni stagione teatrale (2024/2025, 2025/2026, 2026/2027);
- **attività di spettacolo per scuole, ragazzi e famiglie:** realizzazione dell'attività artistica nel settore del Teatro per Scuole, Ragazzi e Famiglie. L'attività dovrà essere garantita per almeno 30 giorni l'anno, anche in collaborazione col comune. Il Concessionario dovrà garantire una programmazione ampia ed articolata che sviluppi ogni forma di linguaggio creativo e di spettacolo rivolto alle più ampie fasce del pubblico: infanzia, adolescenza, giovani, scuole e famiglie, privilegiando la qualità del servizio complessivamente reso e tenendo conto dei bisogni collettivi di carattere culturale e ricreativo presenti nell'ambito locale. Lo stesso dovrà promuovere attività aperte a tutte le tecniche espressive e creative, dalla letteratura alle arti visive, dal cinema alla musica che favoriscano la crescita culturale e la partecipazione dei giovani. La programmazione delle attività da dedicare al Teatro per scuole, ragazzi e famiglie sarà dal Concessionario preventivamente comunicata al Comune di Casalgrande;
- **opera lirica, musica classica, danza, teatro dialettale** da realizzarsi presso il Teatro Fabrizio De André . In particolare il Concessionario dovrà garantire la stagione teatrale annuale, di tutti questi generi musicali e teatrali, per ogni stagione teatrale (2024/2025, 2025/2026, 2026/2027).

ART. 6 – ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni programmate, essendo direttamente responsabile della buona riuscita degli eventi teatrali, di cui si assume pertanto tutti gli oneri sia economici che tecnici.

Gli spettacoli proposti dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di spettacolo (agibilità, norme per l'incolumità degli spettatori, nonché tutte le norme di legge in materia di locali di pubblico spettacolo). Per quanto riguarda l'accesso del pubblico alle sedi dei teatri, è obbligo per il Concessionario, attenersi al numero massimo di **n. 302** spettatori che può essere ammesso nel Teatro Fabrizio De André come prescritto dalla Licenza di Agibilità n. prot. 21658 del 05/12/2006.

Pertanto il Concessionario non potrà mettere in vendita un numero di biglietti superiore rispetto a quanto sopra indicato.

È specifico obbligo del Concessionario realizzare la campagna pubblicitaria relativa a ciascuna Stagione Teatrale, alla progettazione e alla realizzazione.

Tutte le spese, compresi i servizi di sala, relative a spettacoli rappresentati al Teatro Fabrizio De André e, nell'ambito di esecuzione della presente concessione, sono a carico del Concessionario.

ART. 7 – COMPENSI ALLE COMPAGNIE

Il Concessionario provvederà al pagamento dei compensi spettanti alle compagnie teatrali dallo stesso direttamente coinvolte nella realizzazione degli spettacoli proposti, sulla base delle condizioni pattuite con le compagnie medesime.

Il Comune di Casalgrande non può essere chiamato a rispondere dei rapporti contrattuali esistenti tra il Concessionario e le compagnie teatrali.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TEATRO

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi legati e finalizzati all'uso concesso :

1.interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile, e precisamente:

- pulizia e manutenzione della pavimentazione;
- pulizia delle poltrone poste in platea;
- manutenzione e controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
- manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell'impianto antincendio;

- manutenzione e controllo delle uscite di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
 - manutenzione e controllo degli estintori;
 - ignifugazione dei materiali lignei e tessuti presenti nella struttura;
2. diretta assunzione di tutte le spese per consumi di energia elettrica, telefono e imposte comunali (pubblicità, raccolta rifiuti, occupazione spazi ed aree pubbliche).
A tal fine il Concessionario provvederà ad intestarsi i relativi contratti di fornitura/utenza sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari connessi;
 3. manutenzione ordinaria di tutti gli arredi ed attrezzature affidate;
 4. tutte le spese per consumi di energia elettrica, e delle utenze relative all'appartamento del custode.
 5. apertura/chiusura, sorveglianza e custodia del Teatro Fabrizio De André e sue pertinenze;
 6. gestione della sicurezza dell'immobile secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, (come da planimetria A).
 7. consentire, in vigenza di affidamento, la vigilanza delle strutture comunali competenti sul corretto funzionamento dell'intero complesso dando, in ogni momento, libero accesso ai locali, impianti, attrezzature e fornendo tutti i chiarimenti necessari (come da planimetria A).
 8. Eventuali interventi migliorativi effettuati sul fabbricato, anche se non aventi caratteristiche funzionali all'attività svolta dal Concessionario, potranno essere dallo stesso apportati a proprie spese, previo accordo e autorizzazione del Responsabile comunale competente. Le opere eseguite dal Concessionario e autorizzate dal Comune di Casalgrande, entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della presente concessione il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 – ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Per l'utilizzo del Teatro De André il Concessionario si impegna a:

- a) avvalersi, con oneri a proprio esclusivo carico, di personale tecnico, artistico ed organizzativo professionalmente qualificato;
- b) svolgere tutte le attività amministrative e gestionali connesse all'espletamento della presente concessione che dovranno svolgersi negli uffici, situati nelle pertinenze del Teatro de André (Piazza Ruffilli n.1);

- c) assicurare che il numero delle unità lavorative utilizzate sia tale da garantire la perfetta efficienza del teatro e la conservazione del patrimonio comunale;
- d) si impegna a garantire e presidiare l'operato e il contegno dei dipendenti e/o collaboratori;
- e) far rispettare al proprio personale tutte le norme di buon comportamento. Il personale dovrà esporre sempre una tessera di riconoscimento che ne faciliti l'identificazione (foto, nome e cognome, funzione svolta). L'accesso al palcoscenico dovrà essere riservato soltanto al personale tecnico ed artistico autorizzato;
- f) garantire, per tutte le rappresentazioni, la presenza del personale di sala e di vigilanza prima dello spettacolo e sino al completo deflusso del pubblico;
- g) rispondere degli eventuali danni che dal suo personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Comune di Casalgrande – proprietario dell'immobile e/o a terzi;
- h) tenere indenne il Comunale di Casalgrande da qualunque controversia dovesse insorgere con il personale utilizzato.

ART. 10 – SERVIZI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ

I servizi complementari all'uso del teatro oggetto della concessione sono interamente a carico dell'Aggiudicatario e si articolano in:

- a) Assistenza di sala e al pubblico in genere
- b) Gestione del guardaroba
- c) Servizio di biglietteria
- d) Controllo delle uscite di sicurezza

a) Assistenza di sala e al pubblico in genere

b) Gestione del guardaroba

Il Concessionario dovrà garantire, per tutte le rappresentazioni, la presenza del personale di sala e di vigilanza prima dello spettacolo e sino al completo deflusso del pubblico. In particolare dovrà assicurare:

- la presenza e vigilanza del proprio personale durante l'apertura e lo svolgimento di spettacoli per garantire il regolare svolgimento delle rappresentazioni, il rispetto del luogo e la conservazione dei beni;
- la sorveglianza sulle condizioni di sicurezza degli utenti, prima, durante e dopo le rappresentazioni;
- l'accompagnamento e assistenza del pubblico;

- il controllo degli abbonamenti e dei biglietti;
- l'attuazione delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite sulla base delle necessità delle singole rappresentazioni;
- il ritiro degli effetti personali degli spettatori;
- la consegna agli spettatori del numero relativo a ciascun effetto affidato in custodia;
- la sistemazione degli effetti sugli appositi appendiabiti o ripiano per cappelli o portaombrelli, dopo aver applicato a ciascuno di essi la relativa contromarca.

Gli addetti al servizio di assistenza di sala dovranno esporre sempre una tessera di riconoscimento che ne faciliti l'identificazione (foto, nome e cognome, funzione svolta). Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia mediante l'utilizzo di personale con professionalità adeguata alle mansioni e, salvo imprevisti, dovrà essere per quanto possibile svolto sempre dalle stesse persone al fine di assicurare continuità e professionalità nel servizio.

c) Servizio di biglietteria

Il servizio sarà espletato dal Concessionario con l'utilizzo di personale in numero adeguato ad assicurarne il corretto ed efficiente svolgimento. Detto personale effettuerà il servizio di biglietteria nelle postazioni allestite presso il Teatro Fabrizio De André nelle giornate di spettacolo. Oltre alla diretta gestione della biglietteria sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali, burocratici ed amministrativi relativi all'effettuazione degli spettacoli, compresi gli adempimenti SIAE.

d) Controllo delle uscite di sicurezza

Per tutte le rappresentazioni proposte è obbligo per il Concessionario assicurare il rispetto della normativa relativa allo svolgimento dei pubblici spettacoli ed in particolare effettuare sempre il controllo delle uscite di sicurezza almeno 60 minuti prima rispetto all'orario previsto per l'apertura della sala.

ART. 11 - CONSEGNA DEL TEATRO FABRIZIO DE ANDRÉ

La consegna dell'immobile verrà effettuata dal Responsabile del Settore Cultura o suo delegato, tramite apposito verbale dal quale dovrà risultare la consistenza di attrezzature, impianti e arredi presenti.

L'inventario dei beni viene stilato in contraddittorio tra le parti e costituirà parte integrante dei documenti contrattuali.

All'atto della consegna, le strutture e le attrezzature prese in carico dal Concessionario, si intendono perfettamente funzionanti ed in perfetto stato manutentivo, pertanto il Comune

di Casalgrande resta sollevato da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni sia dei locali sia degli impianti tecnologici.

Alla scadenza del contratto il Concessionario, mediante la predisposizione di apposito verbale di riconsegna sottoscritto dallo stesso deve restituire gli impianti, gli arredi e quant'altro indicato nell'inventario di cui all'articolo precedente, nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Ogni eventuale danno arrecato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento del danno. Il Comune di Casalgrande non procederà allo svincolo della cauzione di cui al successivo art. 15 in presenza di pretese risarcitorie nei confronti del Concessionario.

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il canone sarà liquidato dal Concessionario con le seguenti modalità:

- a) nel caso il pagamento avvenga in danaro, in un'unica rata, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 30 giorni dal suo ricevimento;
- b) mediante l'utilizzo pattuito, o attraverso la realizzazione di iniziative proposte dall'Amministrazione comunale. In questo caso verrà sottoscritto dalle parti un atto che attesti il pagamento del canone con equivalenti spettacoli o iniziative culturali;

ART. 13 - RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI TEATRI

E' obbligo per il Concessionario – Datore di Lavoro - adottare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, per tutti gli spettacoli, il Concessionario dovrà garantire:

- a) il presidio di tutte le procedure amministrative e tecniche indispensabili per la corretta gestione di ogni rappresentazione proposta;
- b) durante gli allestimenti e gli spettacoli, il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

ART. 14 – ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO

La Ditta concessionaria :

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario è tenuto a rispondere dei danni causati ai locali ed a terzi, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale ed ai fornitori. Allo scopo, il concessionario dovrà contrarre, con oneri a proprio carico, all'atto

della sottoscrizione del contratto, idonea polizza di assicurazione per la copertura dei rischi per danni a terzi, compreso il Comune di Casalgrande, con massimale di almeno € 2.000.000,00.

Il concessionario è tenuto a presentare anche una polizza incendio Rischio locativo, per la copertura dell'immobile e del relativo contenuto, per un valore di € 2.319.302,05.

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla gestione dell'attività all'interno del teatro concesso in uso, è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del Concessionario che, pertanto, tiene il Comune di Casalgrande sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati. La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal Concessionario al Concedente prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Concedente alle relative scadenze pena la decadenza dalla concessione; eventuali scoperti e franchigie sono a carico del Concessionario. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto della concessione all'interno del teatro oggetto della concessione ed a quanto disposto dal presente articolo, il Concessionario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dal Concedente.

Per qualsiasi danno arrecato alle cose di proprietà del Comune di Casalgrande il Concessionario dovrà provvedere immediatamente a propria cura e spese alla riparazione (per danno lieve) o alla sostituzione (per danno grave).

Il Concessionario è inoltre responsabile per i danni arrecati alle attrezzature di proprietà del Comune di Casalgrande a causa di uso improprio o negligenza del proprio personale, anche in caso di furto di attrezzature qualora il personale addetto all'espletamento dei servizi non metta in atto tutte le procedure per la salvaguardia dei beni del Comune di Casalgrande.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia fideiussoria del 20% dell'importo netto del canone complessivo.

La cauzione sarà prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a prima richiesta e con rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 codice civile e alla opponibilità di eccezioni se non dopo il pagamento .

Art. 16 - PENALITÀ

La Ditta aggiudicataria, nell'esercizio della concessione d'uso avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti interni all'Ente che riguardano la concessione stessa e le disposizioni del presente contratto.

Qualora nell'esercizio della concessione d'uso si dovessero verificare inadempienze imputabili a negligenza o colpa del concessionario, il Concessionario stesso riconosce al Comune di Casalgrande il diritto di applicare, le penalità di seguito indicate:

1. uso del teatro per finalità diverse dalla concessione: Penale di € 1.000,00 per ogni uso;
2. mancata realizzazione, all'interno del teatro, delle attività per numero minimo di gg. 80 annui: Penale di € 500,00 per ogni giorno;
3. penalità per ogni altro inadempimento: Penale di € 500,00

Le penalità verranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile del Settore Vita della Comunità, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Settore competente del Comune di Casalgrande procederà all'applicazione della penalità.

ART. 17 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario in nessun caso potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con il Comune di Casalgrande.

Di conseguenza la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, con oneri ad esclusivo carico del Concessionario.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Casalgrande ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- a) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del concessionario;
- b) abbandono del bene concesso in uso , salvo che per causa di forza maggiore;

- c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relativi alla concessione
- d) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del concessionario o del personale adibito alla concessione;
- e) inosservanza da parte del concessionario di uno o più impegni assunti verso il Comune di Casalgrande;
- f) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del bene;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- h) gravi danni prodotti a locali ed attrezzature di proprietà del Comune di Casalgrande;
- i) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

ART. 20 – REVOCA DELLA CONCESSIONE – RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di recesso anticipato dalla concessione da parte del concessionario, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata allo stesso l'eventuale minore entrata derivante dall'assegnazione della concessione ad altro soggetto, a titolo di risarcimento danni.

Il Comune concedente può revocare, previo corrispettivo indennizzo, la presente concessione prima della scadenza per ragioni di pubblica utilità e di pubblico interesse da motivare nell'atto di revoca.

ART. 21 - RISCHI DI INTERFERENZA

Il Comune di Casalgrande, in esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha effettuato una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri della attività del Concessionario.

Il Concessionario, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà provvedere, agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune concedente e il Concessionario in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla

competente Autorità Giudiziaria. Foro competente, in via esclusiva, è quello di Reggio Emilia.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 – nel testo modificato dalla Legge n. 217/2010 - pena la nullità assoluta del presente contratto. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto.

Il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

È obbligo per il Concessionario garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della concessione.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento EU 679/2016 e ss.mm.ii, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolato dal presente contratto.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico del concessionario.

Ai fini del diritto di rogito si stabilisce che il contratto ha il valore di € 78.000,00 pari all'importo complessivo del canone annuale per tutta la durata del contratto iva esclusa.

ART. 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e nel bando di concessione in uso.

ART. 27 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Concessionario si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Disposizioni generali", alla pagina "Atti generali". Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

per Teatro Casalgrande Coop. Soc.
Il legale Rappresentante

per Il Comune di Casalgrande
Il Responsabile Settore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il Concessionario dichiara di avere preso integrale visione e di apporre specificamente la seguente clausola: Articolo 11) risoluzione espressa.